

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BORGHI, PIVA, MEZZETTI, BORTOLAZZI, NANNI, ZANCA, MASELLA

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Oggetto consiliare n. 2077

RELAZIONE

Da alcuni anni in Europa il mondo dell'esecuzione penale attraversa una fase di intensi mutamenti, quantitativi e qualitativi. La popolazione detenuta e quella sottoposta a misure restrittive alternative al carcere è in progressiva crescita; in molti Paesi è addirittura raddoppiata in dieci anni.

L'area del controllo penale si estende in continuazione, comprendendo anche le nuove forme di sorveglianza elettronica, sofisticate sul versante tecnologico, ma rinunciatarie ad un qualunque senso "rieducativo" o riparativo della pena.

Spiccano per la loro quantità i detenuti per reati connessi alla droga e quelli provenienti da Paesi extracomunitari.

Questi mutamenti riflettono il modificarsi della domanda di controllo penale e mostrano la crisi di un modello di reinserimento basato sul superamento dello svantaggio sociale, ponendo in evidenza due problemi: 1) quale sia oggi la finalità della pena nei singoli Paesi e 2) quale risposta sociale e quindi preventiva fornire alla domanda di sicurezza che si esprime nei contesti metropolitani dell'Europa, culla di politiche sociali avanzate.

A questo proposito l'Osservatorio Europeo sull'esecuzione penale tenta di far emergere dall'analisi delle condizioni socio-demografiche dei detenuti "i nuovi bisogni d'intervento per il loro reinserimento sociale".

In molti Paesi europei negli ultimi 10 anni la popolazione carceraria è raddoppiata.

Il tasso di detenzione italiano precedente all'indulto è di 95 detenuti ogni 100.000 abitanti, e l'incremento negli ultimi anni si situa in linea con gli altri Paesi dell'Unione. Per fare qualche confronto:

il Portogallo è il primo della classifica con 132 detenuti ogni 100.000 abitanti, l'Inghilterra ne ha 126, la Spagna 117, la Germania 95, e via via fino ai 58 della Danimarca; gli U.S.A. detengono in carcere 700 persone ogni 100.000 abitanti (sono quasi due milioni i detenuti, oltre ai milioni in area penale esterna), la Russia 671 (quasi un milione di detenuti).

In ogni caso, in tutto il mondo si assiste ad un aumento del numero dei detenuti.

Con i suoi 129 detenuti ogni 100 posti, l'Italia era, prima dell'indulto, il secondo Paese dell'Unione Europea nella graduatoria del sovraffollamento carcerario, seconda solo alla Grecia (158).

Per quanto riguarda il nostro Paese, i detenuti sono più o meno triplicati nell'arco dell'ultimo ventennio, passando dai 29.334 del 1990 ai 53.340 del 2000, ai 59.523 del 2005, ai 61.264 del 30 giugno 2006, andando a sovraffollare strutture carcerarie capaci di contenerne 42.000. A questi vanno aggiunte circa 20.000 persone sottoposte a misure alternative al carcere.

Questi dati precedono l'indulto, concesso proprio per ridurre un sovraffollamento tanto elevato da rendere la vita in carcere durissima sia ai detenuti che agli operatori, e da non consentire lo svolgimento delle attività di rieducazione e reinserimento sociale, che rappresentano la finalità principale del carcere secondo la nostra Costituzione.

Va detto comunque che se il trend di ingressi rimane inalterato, basterà un anno o due per tornare ai livelli precedenti. Alcune recenti iniziative legislative inoltre, oggi per fortuna in discussione, quali la legge Cirielli (o ex Cirielli), la legge Bossi-Fini, la legge Fini sulla droga, costituiscono ulteriori aggravanti riguardo al sovraffollamento e alla carcerizzazione del disagio sociale.

Nelle carceri di molti Paesi manca lo spazio, mancano i letti, mancano le cure mediche adeguate. Le condizioni igieniche sono scadenti ed i programmi di reinserimento lavorativo limitatissimi.

Se guardiamo alla distribuzione dei detenuti secondo il reato principale, l'Italia spicca per l'alta percentuale di persone in carcere per reati attinenti alla droga (il 37%), superata dal Portogallo (42%) e vicina alla Spagna (30%).

Per quanto riguarda la mortalità in carcere, il tasso italiano non mostra valori preoccupanti rispetto agli altri Paesi dell'Unione, anzi, è più basso che in altri (30 su 10.000). Lo stesso vale per quanto riguarda il tasso di suicidi.

In questa situazione, i principali investimenti previsti dai governi europei riguardano l'edilizia carceraria, mentre ovunque sono diminuite le misure atte a contenere il numero dei detenuti (quali le misure alternative).

Su un altro versante le politiche della cosiddetta "tolleranza zero" producono nuove leggi repressive e proibizionistiche, e naturalmente nuovi "clienti" ai futuri carceri privati: in Europa non c'è Paese che non abbia adottato legislazioni d'eccezione per combattere il terrorismo internazionale, il traffico di droga o l'immigrazione clandestina e non abbia creato o esteso il regime di carcere di massima sicurezza, con pericolose derive verso sistemi dove i diritti umani possono essere sospesi.

La tipologia dei detenuti europei ed italiani si colloca sempre più nell'area del disagio sociale o addirittura della malattia mentale: in Europa gli immigrati in carcere sono fra il 6% e il 45%, le donne fra il 3,7% e l'8,2%, i minori fra lo 0% e il 3,3%, i malati mentali sono variamente calcolati da ricerche italiane e di altre nazioni attorno al 30%; si tratta di quella che Margara definisce la "detenzione sociale".

Per quanto riguarda l'Italia, varie ricerche hanno evidenziato l'elevato numero di analfabeti e persone dotate di bassissima scolarizzazione, nonché la presenza di un'alta percentuale di disoccupati e di tossicodipendenti (che costituiscono il 30% del totale dei detenuti).

È evidente che si tratta di detenuti che necessitano di misure specifiche e differenziate, che vanno dalle cure sanitarie all'assistenza sociale; interventi che avrebbero un costo molto inferiore rispetto a quello dei dispendiosi sistemi carcerari e della cosiddetta "sicurezza".

L'insieme di questi processi genera una crescente ansia sociale, i cui effetti sulla salute mentale delle popolazioni non sfuggono alle analisi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ne traccia un fosco quadro. Purtroppo gli stati emotivi di ansia generalizzata vengono convogliati sul piano internazionale nella diffusione delle guerre e sul piano economico nella produzione di armamenti; in ciascuna nazione si diffondono poi politiche securitarie per le quali la parola "sicurezza" non significa più scuola, previdenza sociale, sanità e servizi sociali come diritti universali, ma significa aumento del controllo sociale, repressione ed esclusione per chi ha problemi di inserimento nella società. In termini monetari significa anche che si preferisce spendere 200 o 300 Euro al giorno per tenere una persona in carcere piuttosto che una cifra senz'altro inferiore in azioni di prevenzione sociale primaria: casa, borsa lavoro ed eventuale sostegno psicosociale costerebbero molto meno.

Anche in Italia ancora oggi il carcere, nonostante le avanzate leggi in materia di misure alternative alla detenzione, non è un elemento residuale ma costituisce l'ossatura centrale del sistema delle risposte penali.

Ruolo degli Enti locali nell'esecuzione penale degli adulti

Il corpus legislativo nazionale e regionale che definisce e regola il ruolo dell'Ente locale nella materia penitenziaria fa sostanzialmente riferimento agli interventi di supporto alle famiglie dei detenuti e soprattutto al periodo post-penitenziario.

In particolare, il DPR 616/77 e la vecchia Legge 354/75 stabilivano che i Comuni si occupano:

- a)
dell'assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b)
dell'assistenza post-penitenziaria.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, concernente: "Regolamento recante norme

sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", introduce invece la figura degli accordi con gli Enti locali per quanto attiene alle attività di carattere sociale, culturale e ricreativo, sostanzialmente miranti alla reinclusione sociale dei detenuti.

Per quanto riguarda l'azione post-penitenziaria e in genere le azioni che devono puntare al reinserimento sociale dei detenuti, sarebbe opportuno far riferimento, oltre alla Legge 354/75, anche a quanto espresso dagli atti internazionali in materia (Regole minime ONU 1955 e C.E. 1973), dai quali si deduce un particolare interesse a che l'operatore, impegnato nell'intervento post-penitenziario, partecipi alle scelte di trattamento individualizzato effettuate per ogni detenuto, poiché esse, fra l'altro, hanno il loro naturale sbocco proprio nel momento del reinserimento sociale post-detentivo, attività che potrebbe essere agevolata se fosse attuato il principio della territorializzazione della pena.

In generale sembra evidente che gli interventi all'interno delle carceri e gli interventi successivi devono essere strettamente correlati in quanto il reinserimento sociale è frutto di un'integrazione fra l'opera svolta durante il periodo della penalizzazione e quello da svolgere successivamente. Pertanto è auspicabile una stretta collaborazione fra gli operatori impegnati nell'attività all'interno degli Istituti, siano essi appartenenti all'amministrazione penitenziaria, dipendenti da Enti locali, o volontari, e gli operatori che seguiranno i casi, dopo la dimissione, nel territorio di appartenenza.

Culturalmente il tema carcere ed Enti locali o, in altri termini, dei rapporti fra società civile e carcere, è stato sollevato con una certa rilevanza in Italia per la prima volta agli inizi degli anni Settanta, nel momento centrale del dibattito politico-parlamentare sulla riforma penitenziaria del 1975. Esso prende le mosse dalla dimostrazione (operata da Guido Neppi Modona) della storica, "separatezza" della istituzione penitenziaria. Nel clima riformatore di quel tempo la critica alle "istituzioni totali" viene articolata politicamente anche come lotta a questa separatezza, prendendo corpo attraverso il tentativo di attribuire agli Enti locali nuove competenze in materia. Il processo di decentramento avviato in quel periodo, e concretizzato dal DPR n. 616 del 1977, lasciava intravedere nuovi orizzonti di corresponsabilizzazione del governo locale anche in questa materia. La legge di riforma penitenziaria 354/75 però sostanzialmente "tradisce" queste speranze: le aperture normative concesse agli Enti locali in tema di esecuzione penitenziaria sono limitatissime (come abbiamo visto: formazione professionale, problematiche post-penitenziarie e una timida breccia in tema di sanità).

La stagione successiva è caratterizzata dalla legge Gozzini (la Legge n. 663 del 1986), che esprime la volontà politica di decarcerizzare attraverso le misure alternative alla pena detentiva. Essa viene tuttavia nella pratica affossata, poiché è utilizzata quasi esclusivamente come controllo sociale più che come possibilità "risocializzatrice". In questo periodo si inserisce il primo Protocollo stipulato dalla Regione Emilia-Romagna con il Ministero della Giustizia nel 1987, poi seguito da molte altre intese fra lo Stato ed altre Regioni.

I Protocolli d'intesa del 1987 e del 1998: dai comitati carcere-città ai Comitati Locali per l'Area Penale

Il Protocollo del 1987, come si è appena detto, veniva stilato all'indomani della legge Gozzini che, considerando l'endemico sovraffollamento degli Istituti penitenziari italiani, prevedeva un ulteriore alleggerimento del numero di detenuti, che nel 1986 era già calato di 10.000 unità a seguito di un'amnistia e indulto concessi in quell'anno.

Il primo punto di quella intesa era rappresentato da quella che con termine burocratico venne chiamata territorializzazione.

In diversi comuni sedi di carcere cominciavano infatti a crearsi dei "comitati carcere-città", utili ad impostare collegamenti e percorsi comuni per una programmazione partecipata fra Istituzioni diverse. Grazie a tali comitati le iniziative rivolte ai carceri cominciano ad essere discusse e vagliate a livello interistituzionale.

L'Ente pubblico locale per la prima volta entrava in carcere, per garantire due diritti fondamentali: la salute ed il lavoro.

Sull'organizzazione del collocamento dei detenuti al lavoro, i Comuni hanno continuato a lavorare, attraverso numerosi strumenti di cui si sono andati dotando, in tutti questi anni.

Un altro punto di rilievo del Protocollo era la diversificazione tipologica degli Istituti presenti, che avrebbe dovuto consentire un grado più elevato di presa in carico dei detenuti. Anche questa non si realizzò, mentre la nuova edilizia carceraria costruiva, sull'onda dei timori suscitati dal terrorismo, carceri di massima sicurezza. A questo proposito, la ricollocazione, prevista nel Protocollo del 1987, dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, fu fatta in modo inadeguato, poiché esso fu collocato proprio in una di queste strutture di massima sicurezza.

Gli altri punti del Protocollo riguardavano l'assistenza sanitaria e la salute in carcere, e portarono alla firma di successive convenzioni con le Aziende USL, principalmente sulla base della necessità di continuità sanitaria, e dell'attenzione per i problemi epidemiologici.

Si prevedeva infine di operare comunemente nella formazione degli operatori, cosa che fu fatta in particolare riguardo alle tossicodipendenze.

In Emilia-Romagna, anche grazie a quell'accordo, le problematiche penitenziarie hanno sempre visto attivamente impegnate le forze sociali e il volontariato, la Regione e gli Enti locali, che in un confronto costruttivo con le strutture decentrate del Ministero e le Direzioni degli Istituti hanno attivato percorsi positivi di collaborazione volti a migliorare l'integrazione sociale delle realtà penitenziarie, nonché ad individuare percorsi formativi, occupazionali e culturali per i detenuti e le detenute presenti sul territorio emiliano-romagnolo.

Il successivo passaggio di questo percorso è stato il "Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi rivolti ai minori imputati di reato e agli adulti sottoposti a misure restrittive della libertà", del 5 marzo 1998. Esso individua a livello territoriale, in modo innovativo, una comune strategia di politiche di integrazione sociale tra adulti e minori in difficoltà. Rispetto al precedente Protocollo del 1987 si inseriscono temi nuovi che rispecchiano i mutamenti nella realtà carceraria e la maturazione delle attività del territorio rivolte ai carceri, quali: la mediazione culturale per immigrati; l'assistenza alle donne detenute e ai loro figli; l'area penale esterna; le attività trattamentali nei settori educativo, ricreativo, sportivo; la formazione professionale e l'inserimento nel mondo lavorativo; la formazione dei detenuti; la formazione congiunta del personale penitenziario, di quello socio-sanitario e del mondo del volontariato.

Anche questa intesa, nonostante gli scarsi risultati ottenuti dall'intesa precedente, poggia sul principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale al fine di tentare, per quanto possibile, di destinare agli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna i detenuti di residenza e/o di provenienza regionale, nonché di favorire il rientro degli stessi da Istituti di altre Regioni.

Il Protocollo del 1998 ha prodotto e continua a produrre un insieme di progetti ampiamente condivisi. I luoghi deputati alla concertazione degli interventi per la reinclusione sociale dei detenuti sono individuati nei Comitati Locali per l'Area Penale, cui si sono aggiunti negli ultimi anni i tavoli programmatici dei Piani di Zona (derivati dalla Legge 328/00). È da menzionare infine la Commissione regionale per l'Area Penale (sempre istituita con il Protocollo del 1998), che determina gli orientamenti, programma le attività e coordina le iniziative per l'integrazione degli interventi di rispettiva competenza delle Amministrazioni interessate, anche in base a criteri di partecipazione allargata ai rappresentanti delle parti sociali e ai rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato.

Deve essere ricordato conclusivamente che nel 2003 la Regione ha approvato il "Programma finalizzato a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale", che promuove specifici interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazione della libertà personale.

Dall'insieme delle norme e degli accordi che si sono menzionati, emerge che attualmente l'attività della Regione Emilia-Romagna si svolge nei seguenti ambiti:

- 1)
sportello informativo per detenuti e attività di mediazione culturale in carcere;
- 2)
miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti;
- 3)
formazione dei detenuti e formazione congiunta del personale;
- 4)
sostegno all'attività di volontariato all'interno del carcere;
- 5)
mediazione penale e giustizia riparativa;
- 6)
qualità del vitto e "sopravvitto";
- 7)
sostegno alle madri detenute.

L'insieme delle risorse regionali erogate dal 1995 al 2005 in questo settore è pari a Euro 4.5 milioni di Euro.

Il testo del progetto di legge "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna"

Il PDL "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna" si pone quindi in piena continuità con questa tradizione di impegno della Regione a favore delle persone private della libertà personale. Esso infatti interviene in tutti i settori già oggetto delle precedenti intese con lo Stato: tutela della salute; attività socio educative; sostegno alle donne detenute; istruzione e formazione professionale dei detenuti; formazione professionale degli operatori penitenziari; prestazione di attività lavorativa da parte dei detenuti. Tutti gli interventi sono disciplinati nel rispetto del riparto di competenze fra organi statali e organi locali, con una continua attenzione nei confronti del ruolo svolto dalle associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legislazione regionale vigente.

Passando all'esame dettagliato dell'articolato, l'art. 1 individua le finalità del PDL, stabilendo che la Regione si impegna a tutelare la dignità dei detenuti, tramite azioni volte a favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, nonché il recupero ed il reinserimento nella società dei detenuti stessi.

L'art. 2 fa salvo il riparto di competenze fra organi statali e regionali in materia ed inserisce l'intervento regionale nell'ambito della pianificazione sociale integrata.

L'art. 3 impegna la Regione a tutelare la salute dei detenuti, sulla base di accordi con le competenti autorità statali, attraverso le Aziende USL. Una particolare tutela è riservata agli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia.

L'art. 4 è dedicato alle attività socio educative intra ed extra murarie. Innanzitutto la Regione si impegna a svolgere un ruolo di promozione e coordinamento degli interventi indirizzati a sostenere il percorso di reinserimento sociale dei detenuti ed a rafforzarne i legami con la famiglia di origine; in particolare, essa coordina le attività svolte in tale ambito dagli Enti locali e dai competenti organi statali. La Regione si impegna poi a sostenere l'attività degli operatori penitenziari, ed in particolare gli interventi di mediazione culturale per i detenuti stranieri.

Con l'art. 5 la Regione si impegna invece a promuovere interventi di sostegno per le donne detenute.

L'art. 6 è dedicato al settore dell'istruzione e della formazione professionale; la Regione si impegna a realizzare percorsi formativi integrati, collegati alle esigenze del mercato del lavoro, secondo le modalità già definite dalla legislazione regionale vigente.

L'art. 7 si pone in stretta connessione con l'art. 6, prevedendo la realizzazione di percorsi di aggiornamento interdisciplinari rivolti sia agli operatori dell'amministrazione penitenziaria sia agli operatori delle associazioni di volontariato.

L'art. 8, dedicato all'attività lavorativa dei detenuti, impegna la Regione a realizzare interventi di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro, finalizzati a favorire, tra l'altro, la partecipazione di persone detenute alle attività di imprenditorialità sociale. Particolare attenzione è dedicata al reinserimento di coloro che sono ammessi al lavoro esterno.

L'art. 9, con una previsione di chiusura, specifica che il ruolo principale della Regione è quello di coordinare i diversi livelli istituzionali operanti nel settore; in particolare i rapporti con il Ministero della Giustizia devono essere disciplinati da un apposito protocollo di intesa. La disposizione assegna poi alla Giunta il compito di illustrare annualmente all'Assemblea, tramite una relazione periodica, lo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della regione, specificando analiticamente i contenuti di tale relazione.

L'art. 10, infine, assegna provvisoriamente al difensore civico la funzione di garante dei detenuti.

L'art. 11 reca la norma finanziaria.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1
Finalità

1. ☐ La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori private e limitate legalmente della libertà. In particolare promuove le azioni volte a contenere le misure privative della libertà, nonché si impegna per il reinserimento sociale delle persone ristrette negli Istituti penitenziari della Regione, coinvolgendo a tal fine gli Enti locali, le Aziende Unità sanitarie locali, (ASL), il terzo settore, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 e ogni altro soggetto pubblico o privato interessato alle azioni di inclusione sociale dei carcerati.

2. ☐ Gli interventi regionali di cui al precedente comma si ispirano ad dettato costituzionale che vuole che la pena sia finalizzata alla risocializzazione del reo; sono volti poi alla realizzazione della riforma penitenziaria del 1975 n. 354 e successive modificazioni nelle parti in cui vengono attribuite competenze agli Enti locali in materia di esecuzione penale sia entro che extra muraria per quanto attiene, in particolare, l'istruzione, la formazione professionale, l'avviamento al lavoro, l'affettività, la sanità e la fase post-penitenziaria.

3. ☐ Gli interventi regionali di cui alla presente legge sono volti a favorire le condizioni di uguaglianza tra cittadini privati e limitati nella libertà per ragioni legali e cittadini liberi per quanto concerne i diritti non direttamente compromessi dalla privazione e limitazione della sola libertà personale.

Art. 2

Sistema integrato di intervento

1. ☐ La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'art. 1 e ridurre il rischio di recidiva, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani Sociali di Zona.

Art. 3

Tutela della salute

1. ☐ La Regione, ritiene che la reale tutela della salute delle persone di cui all'art. 1, possa essere garantita solo dall'effettivo trasferimento di ogni competenza in capo al Servizio Sanitario nazionale della sanità negli Istituti penitenziari.

2. ☐ La Regione garantisce, secondo modalità concordate con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del DLgs n. 230 del 1999, l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere. In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

3. ☐ Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende USL, sedi di Istituti penitenziari, di équipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende USL.

4. ☐ La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

5. ☐ La Regione, di intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione, i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura dell'infermità psichica degli internati in ambiente libero o in strutture a custodia attenuata, al fine di favorire il reinserimento nella comunità della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre.

Art. 4

Attività trattamentali e socio educative

1. ☐ La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale e finalizzati a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori, e con la comunità esterna; nonché a favorire gli interventi di alloggio sociale e altri a carattere strutturale nell'area penale, coordinandoli e integrandoli con i progetti pedagogici adottati dai singoli Istituti penitenziari e dai servizi del Centro per la giustizia minorile.

2. ☐ Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione promuove e sostiene l'azione sinergica dei Servizi sociali degli Enti locali, del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, dei servizi territoriali, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la formalizzazione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.

3. ☐ La Regione, promuove l'attività degli sportelli informativi già attivi o da attivarsi all'interno degli Istituti penitenziari della regione, al fine di garantire maggiormente i diritti dei detenuti, nonché di agevolare il lavoro degli operatori penitenziari, e per dare realizzazione agli interventi di mediazione culturale di cui all'art. 1, comma 5, lettera p) della legge regionale n. 5 del 2004, oltre a quelli di mediazione socio sanitaria e per favorire le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti oramai prossimi al fine pena.

4. ☐ La Regione, al fine di porre maggiore attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per favorire ulteriormente alcuni circuiti di alternative alla pena privativa della libertà, sostiene in via sperimentale l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5

Attività di sostegno alle donne detenute

1. ☐ La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.

2. ☐ La Regione, nell'affermare la propria ferma volontà a fare sì che nessun bambino o minore sia costretto a vivere in carcere solo perché la genitrice deve scontare una pena detentiva, si impegna, di intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e attraverso il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende USL, delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, a sostenere quelle iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la Legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).

Art. 6

Attività di istruzione e formazione

1. ☐ La Regione, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia all'interno degli Istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. ☐ La Regione concorre, d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati; assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale così come previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003.

3. ☐ La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, assicura il coinvolgimento dei soggetti istituzionali pubblici, delle associazioni di volontariato e dei privati comunque interessati, perseguendo strategie e realizzando progettazioni capaci di cogliere e valorizzare le esigenze e tendenze del mercato del lavoro.

Art. 7

Formazione congiunta degli operatori

1. ☐ Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, la Regione sostiene, di intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere

interdisciplinare rivolti agli operatori dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonché delle associazioni di volontariato, come previsto dall'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12.

Art. 8

Attività lavorativa

1. ☐ La Regione d'intesa con il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile e con il coinvolgimento degli Enti locali, delle Aziende USL, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro).
2. ☐ La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale ad attività di imprenditorialità sociale.
3. ☐ La Regione, tramite gli strumenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui all'art. 1 ammesse al lavoro esterno ex art. 21 ordinamento penitenziario o ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresì a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 17 del 2005.
4. ☐ La Regione si impegna, altresì, a sostenere, attraverso la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale, da definire con apposito provvedimento della Giunta regionale, il conferimento di una quota parte di commesse di lavoro delle imprese aderenti, nonché a destinare una quota parte delle proprie commesse.

Art. 9

Funzioni di coordinamento e di controllo

1. ☐ La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. ☐ Giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di un protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia nel quale siano individuati le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della libertà, nonché le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due Amministrazioni.
3. ☐ Annualmente la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, previo esame della Commissione competente, una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione, in cui illustra lo stato delle infrastrutture carcerarie, gli indici di affollamento, le diverse tipologie dei reati, lo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, la provenienza dei detenuti, il livello di alfabetizzazione, le problematiche del lavoro e le emergenze di carattere sociale rilevate.
4. ☐ Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:
 - a)
l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
 - b)
le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
 - c)
le politiche svolte in campo sanitario;
 - d)
le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie nel campo delle politiche formative, del lavoro dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;

e)

l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno e all'esterno delle strutture penitenziarie e gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

Art. 10

Il garante dei detenuti

1. ☐ La Regione conviene sull'opportunità dell'istituzione del Garante regionale dei diritti dei cittadini privati e limitati legalmente della libertà.

2. ☐ Il difensore civico regionale, in attesa della istituzione del Garante regionale dei cittadini privati e limitati legalmente della libertà, assolve alle funzioni di garante dei detenuti.

Art. 11

Norma finanziaria

1. ☐ Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità, previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art.37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n. 4".